

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

33.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 APRILE 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI PRETI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	3, 4	Rifinanziamento dei provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento del servizio del Corpo dei vigili del fuoco, stabiliti con legge 8 luglio 1980, n. 336 (2442) . .	5
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	5, 6, 9, 10
BASSANINI ed altri: Nuove disposizioni sul Club alpino italiano (<i>Approvata dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (1640-B)	3	BALESTRACCI NELLO	8, 9
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	3, 4	BARSACCHI PAOLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	6, 8
BARSACCHI PAOLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	4	LO BELLO CONCETTO, <i>Relatore</i>	6, 7, 8, 9, 10
RIZ ROLAND	3	PETROCELLI EDILIO	8
ZOLLA MICHELE, <i>Relatore</i>	4	TORELLI GIUSEPPE	6, 8, 9

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		USELLINI MARIO	18
Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (<i>Approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (2222-B)	11	VISCO VINCENZO	21, 24
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	11, 12, 16, 20 22, 25, 27, 29, 32	Votazione segreta:	
BALESTRACCI NELLO	21, 29, 30	PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	32
GUALANDI ENRICO	21, 25	Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2442:	
LAGORIO LELIO, <i>Ministro per il turismo e lo spettacolo</i> 16, 18, 21, 22, 25, 27, 29, 30		PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	32, 33, 34, 35
PILLITTERI GIANPAOLO, <i>Relatore</i>	12, 20 21, 27, 29	ANIASI ALDO	32
PIRO FRANCO	18	GUALANDI ENRICO	32
SCARAMUCCI GUAITINI ALBA	29, 31	LAGORIO LELIO, <i>Ministro per il turismo e lo spettacolo</i>	34, 35
SERVELLO FRANCESCO	16, 20	LO BELLO CONCETTO, <i>Relatore</i>	33
		PETROCELLI EDILIO	32, 33
		Votazione segreta:	
		PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	35

La seduta comincia alle 10.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Di Donato, Falcier, Mastella, Quercioli, Sarti Adolfo, Zolla sono sostituiti rispettivamente dai deputati Piro, Contu, Ricciuti, Ciafardini, Savio, Perrone.

Seguito della discussione della proposta di legge Bassanini ed altri: Nuove disposizioni sul Club alpino italiano (Approvata dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (1640-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Bassanini ed altri: « Nuove disposizioni sul Club alpino italiano », già approvata dalla II Commissione permanente della Camera nella seduta del 3 ottobre 1984 e modificata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 febbraio 1985.

Ricordo che nella seduta di giovedì 15 aprile 1985 avevamo rinviato il seguito dell'esame del progetto di legge invitando il relatore a valutare non solo la questione posta dal parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali ma anche il problema dell'aggiornamento della copertura finanziaria.

ROLAND RIZ. Signor presidente, onorevoli colleghi, desidero intervenire per richiamare l'attenzione della Commissione sull'aggiunta della I Commissione del Senato all'articolo 1 del provvedimento in esame, e precisamente là dove è detto che all'Associazione alpinistica sudtirolese (AVS) è attribuito un contributo pari a lire 100 milioni. Relativamente a questo punto la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere contrario, considerando inesistenti gli elementi giustificativi del medesimo. Poiché con detto parere dissento, vorrei ricordare brevemente l'evoluzione storica dei rapporti fra il CAI e l'Associazione alpinistica sudtirolese al fine di dimostrare la pertinenza del comma che il Senato ha inteso aggiungere all'articolo 1.

Dirò subito che anziché una unica proposta di legge, quale quella oggi al nostro esame, il mio gruppo avrebbe preferito presentare due provvedimenti separati, cioè uno per il CAI e l'altro per l'Associazione alpinistica sudtirolese; ma in Senato si è ritenuto opportuno regolare la questione in una unica soluzione, e, pertanto, il contributo di 2 miliardi previsto all'articolo 1 è stato ripartito assegnando 1900 milioni al CAI e 100 milioni all'Associazione alpinistica sudtirolese.

Passando brevemente a delineare la storia di questa Associazione, ricordo che nel 1923, con decreto del prefetto di Trento, n. 13165, la proprietà dell'Alpenverein Südtirol passò al CAI locale, cioè al club alpino della provincia del Trentino-Alto Adige di allora, o meglio alla Venezia tridentina. Finita la guerra, l'Alpenverein Südtirol chiese la restituzione dei rifugi che le erano stati espropriati. Ma a seguito di un accordo, e del riconoscimento della personalità dell'Alpenverein, fu deciso che i rifugi restassero al Club alpino.

Successivamente, con atto normativo numero 118 dell'11 marzo 1972 fu autorizzata la spesa di lire 650 milioni quale indennizzo all'Alpenverein Südtirol per i rifugi già di proprietà delle sezioni locali dell'associazione trasferiti al Club alpino italiano e di lire 200 milioni quale concorso straordinario a favore del Club alpino-Alto Adige per i lavori di riparazione e di riattivazione dei rifugi di sua proprietà.

Da quanto detto, risulta evidente che i rifugi del Südtirol sono gestiti da entrambe le associazioni, senza alcun risvolto politico e senza alcuna discriminazione, in un clima di completa amicizia.

Non riesco quindi a comprendere il parere espresso dalla I Commissione ad avviso della quale norme costituzionali sono state violate dalle modifiche del Senato, mentre ragioni di opportunità politica, tra l'altro motivate dall'intesa che è sempre esistita tra le due associazioni, avrebbero dovuto indurci a considerarle in senso positivo pur comportando, dal punto di vista dei contributi, un palese squilibrio a svantaggio dell'Alpenverein. Il parere della Commissione affari costituzionali ci pone in grosse difficoltà e, qualora fosse mantenuto e la nostra Commissione ritenesse di non dovervi ottemperare, il provvedimento dovrebbe essere rimesso all'Assemblea.

MICHELE ZOLLA, *Relatore*. In qualità di relatore devo fare due brevissime puntualizzazioni. La prima concerne la necessità di rivedere il secondo comma dell'articolo 1 a proposito della norma relativa alla copertura finanziaria.

Ho inoltre ritenuto opportuno presentare un emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo 1 che è del seguente tenore:

Sostituire il terzo comma dell'articolo 1 con il seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, negli anni 1984, 1985, 1986 e 1987, pari a lire 1,5 miliardi annui, si provvede, quanto all'esercizio finanziario 1984, mediante riduzione di importo

corrispondente dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, utilizzando parzialmente l'accantonamento "indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero"; e quanto agli esercizi finanziari 1985, 1986 e 1987, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6586 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento ».

1. 1.

Per quanto riguarda il secondo punto che intendo richiamare, è lo stesso sul quale si è soffermato il collega Riz. In effetti il parere negativo espresso dalla I Commissione affari costituzionali è abbastanza perentorio, e si basa sulla « inesistenza di elementi giustificativi della disposizione ». Dopo le considerazioni svolte dall'onorevole Riz e ad una attenta lettura della legge 11 marzo 1972, n. 118, appare difficile condividere il parere espresso dalla I Commissione. È vero che lo stanziamento previsto per il CAI è finalizzato ai compiti previsti dall'articolo 2 del provvedimento, ma è altrettanto vero che l'Alpenverein ha tutti i titoli per rivendicare di essere preso autonomamente in considerazione.

D'altra parte, come tutti sappiamo, il parere espresso dalla I Commissione è vincolante: quindi, o questa Commissione riconsidera il parere espresso alla luce degli elementi giustificativi che potremo fornire, oppure saremo costretti a conformarci al suddetto parere. Sono comunque del parere che potremmo richiedere alla I Commissione un riesame del parere espresso, anche in considerazione dei rilievi testé formulati.

PAOLO BARSACCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi dichiaro d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Il seguito della discussione è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Rifinanziamento dei provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabiliti con legge 8 luglio 1980, n. 336 (2442).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Rifinanziamento dei provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabiliti con legge 8 luglio 1980, n. 336 ».

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

1. Per la prosecuzione del programma di potenziamento e rinnovamento dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e degli impianti tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per l'eventuale integrazione del fabbisogno di vestiario e di equipaggiamento del personale del Corpo medesimo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 220.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno e ripartita in ragione di lire 20.000 milioni per il 1985, lire 55.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e lire 45.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. Detta somma è utilizzata per l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e materiali tecnici, per il completamento delle dotazioni del Corpo, nonché per il miglioramento della rete di telecomunicazioni (anche mediante collegamenti via satellite) e per la attivazione del numero telefonico unico a tre cifre su tutto il territorio nazionale per le chiamate di soccorso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. I piani annuali recanti le indicazioni dei macchinari, delle attrezzature, degli impianti e dei materiali tecnici da acquistare sono predisposti dal servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base del programma pluriennale che definisce le esigenze di potenziamento e di ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle colonne mobili regionali, formulato dall'ispettore generale capo del Corpo stesso secondo le attribuzioni conferitegli dall'articolo 8, quarto comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

2. Il programma pluriennale contiene la indicazione, articolata per regioni, dei criteri di priorità, delle connessioni, ove occorrono, sussistenti tra i mezzi e le attrezzature tecniche in dotazione e le conseguenti caratteristiche delle sedi di servizio, delle caratteristiche di sicurezza previste nonché delle procedure che più speditamente consentono l'attuazione dei piani annuali.

3. Il Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 336, approva con propri decreti i piani annuali, ponendo la relativa spesa a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge.

Gli onorevoli Torelli, Gualandi, Petrocelli e Scaramucci Guaitini hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma all'articolo 2:

« 4. I piani di cui al precedente comma sono comunicati al Parlamento entro il mese di febbraio dell'anno di competenza. »

Tali piani dovranno essere corredati dal parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210 ».

2. 1.

FRANCO TORELLI. L'emendamento che abbiamo presentato si rifà alla legge n. 90 del 1982, cioè alla legge sul potenziamento e l'ammodernamento dei mezzi tecnologici della polizia; con esso chiediamo che i piani elaborati dall'ispettorato ogni anno vengano presentati al Parlamento per una verifica dello stato di attuazione della legge stessa. In sostanza, riteniamo che questo provvedimento possa in parte limitare le contraddizioni che si sono manifestate nell'attuazione del piano pluriennale, che per il 60 per cento non è stato possibile concretizzare.

Al secondo punto di questo comma aggiuntivo non si fa altro che riprendere un dispositivo di legge in base al quale l'amministrazione deve sentire il parere delle organizzazioni sindacali, in modo che il Parlamento abbia una visione complessiva dei problemi di cui discute.

CONCETTO LO BELLO, *Relatore*. Ritengo che lo spirito di questo emendamento sia, più che di determinare funzioni di controllo, di realizzare funzioni di stimolo e di impulso da parte del Parlamento, per assumere iniziative con le quali superare le difficoltà in cui l'amministrazione si è trovata per l'applicazione della legge vigente. In sostanza, l'esame annuale, da parte del Parlamento, dei piani mette l'amministrazione in condizione di superare le carenze che si riscontrano nell'applicazione dei piani e dei programmi stessi e perciò non posso che esprimere parere favorevole.

PAOLO BARSACCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Torelli ed altri, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 3.

1. Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo 2, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi, mediante contratti stipulati anche a trattativa privata, di enti ed imprese che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. Per i progetti, i contratti e le convenzioni per l'esecuzione dei lavori, provviste e forniture inerenti all'attuazione dei piani predetti, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti.

3. Il Ministro dell'interno può delegare al direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi la approvazione dei provvedimenti autorizzativi di spesa nell'ambito dei piani annuali di cui all'articolo 2.

(È approvato).

ART. 4.

Per la formulazione dei pareri sugli schemi dei piani annuali di cui all'articolo 2 e, nella fase di attuazione di essi, su ciascuna fornitura o progetto, viene sentita la speciale commissione di cui all'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 336.

(È approvato).

ART. 5.

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 5 della legge 8 luglio 1980, n. 336, la spesa ivi autorizzata di lire

114.550 milioni è incrementata di lire 150.000 milioni, ripartiti in ragione di lire 30.000 milioni annui per il periodo 1985-1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per provvedere alla costruzione di nuove sedi di servizio e relativi impianti speciali nonché alla ristrutturazione, ampliamento, completamento e sistemazione di sedi esistenti per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alle relative progettazioni.

2. Per conseguire le finalità suindicate, su proposta del Ministro dell'interno, può procedersi anche all'acquisizione di aree e di immobili ritenuti idonei, imputando la spesa sui fondi di cui al presente articolo.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

L'articolo 6 della legge 8 luglio 1980, n. 336, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — Il programma delle opere da realizzare ai sensi del precedente articolo è stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, sulla base dei piani redatti dal servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, che provvede, tra l'altro, alla indicazione dei luoghi ed aree ove devono essere ubicate le opere ed alla precisazione dei requisiti dimensionali e di sicurezza.

Per l'esecuzione delle opere, la cui realizzazione richiede l'apprestamento di misure di sicurezza, è autorizzato il ricorso all'istituto della concessione ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni.

La scelta delle aree e degli immobili non conformi alle previsioni urbanistiche è disposta con deliberazione del consiglio

comunale competente, da adottarsi entro quaranta giorni dalla richiesta avanzata dal predetto servizio tecnico centrale o dal provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Tale deliberazione costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale ed al programma di fabbricazione. La variante è approvata dalla regione, entro trenta giorni dall'invio dei relativi atti da parte dei comuni.

Ove la regione non ottemperi a quanto disposto dal precedente comma, nei successivi novanta giorni il Ministro dei lavori pubblici vi provvede con proprio decreto.

Dette opere sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Gli incarichi di progettazione sono conferiti dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro dell'interno.

L'approvazione dei progetti delle opere riguardanti le sedi di servizio dei vigili del fuoco viene affidata, qualunque sia l'importo, ai provveditori regionali alle opere pubbliche competenti per territorio, previo parere dei rispettivi comitati tecnico-amministrativi che, ai soli fini della presente legge, sono integrati da due funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designati dal Ministro dell'interno ».

CONCETTO LO BELLO, *Relatore*. Con riferimento al quinto comma di questo articolo, ritengo opportuno proporre una variante. Il comma recita: « Tale deliberazione costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale ed al programma di fabbricazione. La variante è approvata dalla regione, entro trenta giorni dall'invio dei relativi atti da parte dei comuni ». Ora, io penso che sarebbe senz'altro meglio sostituire il secondo periodo di questo comma con il seguente: « ... ed è esecutiva entro trenta giorni. La variante è esaminata dalla regione entro trenta giorni dall'invio dei relativi atti da parte dei comuni ». Ciò perché l'esperienza di altre leggi ha di-

mostrato che, molto spesso, le regioni non esaminano in tempi ristretti i provvedimenti di variante al piano regolatore generale o al programma di fabbricazione. In proposito, posso citare il caso di una regione a statuto speciale, come la Sicilia, che, sulla base di provvedimenti emanati dal Parlamento, si è valsa di queste norme di accelerazione, per abbreviare i tempi di realizzazione delle opere pubbliche.

Propongo poi di sopprimere il successivo comma sesto, laddove si contempla che, « ove la regione non ottemperi a quanto disposto dal precedente comma, nei successivi novanta giorni il Ministro dei lavori pubblici vi provvede con proprio decreto ».

PAOLO BARSACCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole alla modifica prospettata, perché si inserisce nello spirito del disegno di legge, e contribuisce a snellire ulteriormente le procedure.

NELLO BALESTRACCI. Vorrei sapere qual è il significato di questo « esame » da parte della regione.

CONCETTO LO BELLO, *Relatore*. Significa che la regione può fare delle osservazioni, che vengono poi recepite dall'organo che ha adottato la deliberazione.

NELLO BALESTRACCI. Se si ha la preoccupazione di abbreviare i tempi, occorre allora ricordare che l'esame non conclude amministrativamente una vicenda. La delibera del consiglio comunale, poi, non è esecutiva finché non è stata approvata.

EDILIO PETROCELLI. Ma qui ci si riferisce alla legge n. 1 del 1978, in materia di lavori pubblici.

CONCETTO LO BELLO, *Relatore*. Certo: infatti la deliberazione del consiglio comunale sul progetto costituisce approvazione di variante degli strumenti urbanistici, e non necessita di autorizzazione re-

gionale preventiva. La regione emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni.

NELLO BALESTRACCI. Allora, è necessaria una citazione specifica della legge n. 1 del 1978. Comunque, ritengo che il testo del Governo sia migliore, quando dice che la variante è approvata entro trenta giorni. Nel testo proposto dal relatore, si parla di un esame, da parte della regione, dopo aver detto che la deliberazione, che costituisce variante, è esecutiva entro trenta giorni.

CONCETTO LO BELLO, *Relatore*. Tenendo presenti queste osservazioni, potrei allora riformulare il mio emendamento, nel senso di prevedere che la deliberazione diventi esecutiva entro trenta giorni, « salvo osservazioni della regione nei termini predetti ».

A me pare che sia chiaro e conseguente alla legge n. 1 del 1978.

GIUSEPPE TORELLI. Sono d'accordo.

NELLO BALESTRACCI. Spero che non sorgano problemi di costituzionalità, nel senso che sarebbe opportuno un richiamo ad una legge che è ancora in vigore e che consente, appunto, questo accorciamento di tempi.

CONCETTO LO BELLO, *Relatore*. Molte caserme non sono state costruite perché le regioni, per loro impossibilità, non hanno adempiuto alla richiesta dell'amministrazione in ordine alle varianti del piano regolatore. E questo non si è verificato soltanto per le caserme dei vigili del fuoco...

NELLO BALESTRACCI. A mio avviso, il testo del Governo era molto più incisivo.

CONCETTO LO BELLO, *Relatore*. Sì, era incisivo, ma nel senso di ritardare il provvedimento...

NELLO BALESTRACCI. Non è così perché la variante deve essere approvata dalla regione entro trenta giorni dall'invio dei relativi atti da parte del comune.

CONCETTO LO BELLO, *Relatore*. Ma ciò avrebbe richiesto l'adozione di un altro provvedimento, mentre in questo caso è automatica la variante.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lo Bello, Zolla, Torelli e Balestracci hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto capoverso dell'articolo 6 con il seguente:

« Tale deliberazione costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale ed al programma di fabbricazione ed è esecutiva entro 30 giorni, salvo osservazioni della regione entro il medesimo termine ».

6. 1.

Gli onorevoli Lo Bello, Zolla, Torelli, Balestracci e Petrocelli hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quinto capoverso dell'articolo 6.

6. 2.

In linea di massima, onorevole Lo Bello, ritengo che la Commissione possa essere favorevole all'emendamento sostitutivo al quarto capoverso, ma condizionata al parere che la I Commissione affari costituzionali dovrà esprimere sull'emendamento soppressivo del quinto capoverso dell'articolo 6 di cui lei è primo firmatario.

Al momento, quindi, pongo in votazione il principio-base dell'emendamento 6. 2 la cui approvazione importa un pronunciamento della I Commissione affari costituzionali.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento affinché ne

valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

La discussione dell'articolo 6 è sospesa. Poiché al successivo articolo 7 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a province e comuni mutui per la costruzione e, nei casi in cui gli stessi siano proprietari dei relativi immobili, per il riatto e la manutenzione delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Detti mutui sono accordati al tasso e con le modalità di quelli concessi dalla predetta Cassa.

(È approvato).

Gli onorevoli Torelli, Gualandi, Petrocelli, Scaramucci Guaitini, Lo Bello, Zolla e Balestracci hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Aggiungere, dopo l'articolo 7, il seguente:

ART. 7-bis.

L'Amministrazione dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizio antincendi - conferisce, per tre anni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso a 1.000 posti di vigile del fuoco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 1983, n. 221, nonché dei concorsi pubblici già banditi o da bandire, ai candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso anche quelli che risulteranno disponibili.

7. 01.

GIUSEPPE TORELLI. Anche se la norma che intendiamo aggiungere può apparire estranea all'insieme del disegno di legge, essa ha, secondo noi, una certa attinenza. Infatti, come si è potuto evincere dal dibattito generale e dalla relazione dell'ispet-

torato in materia di programmazione pluriennale, il potenziamento tecnologico del servizio antincendio è propedeutico alla riforma del corpo dei vigili del fuoco; inoltre, se si vuole dare pratica attuazione a determinati spunti della relazione pluriennale, sarà necessario reclutare personale con un'adeguata qualificazione. È perciò necessario collocare all'interno di questo provvedimento una norma che estenda per tre anni la validità delle graduatorie.

Già in precedenza era stato esteso il periodo di validità della graduatoria per l'assunzione degli idonei, in base al concetto che si andava ad attingere a persone che, pur avendo superato un concorso, non erano entrate in organico perché il numero dei posti previsti dal bando era limitato a 1.000 unità. Il senso della proposta è di fornire al Corpo dei vigili del fuoco un'opportunità di potenziamento degli organici, in modo da poter ottemperare ai compiti di istituto, fra i quali c'è quello di dotarsi della strumentazione necessaria e di conseguire l'ammodernamento previsto dalla stessa legge tramite uno stanziamento di risorse per 370 miliardi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lo Bello e Balestracci hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

ART. 7-bis.

La graduatoria degli idonei al concorso a 1.000 posti di vigili del fuoco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 22 agosto 1983, n. 221, è valida per tre anni a partire dalla data di pubblicazione della presente legge.

In relazione a ciò il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere il personale permanente necessario a coprire le carenze di organico rispetto al livello minimo stabilito dalle leggi vigenti e ad assumere il personale dei vigili del fuoco che potrà essere concesso in aumento al livello massimo di organico citato in base a provvedimenti di legge ema-

nati nel periodo di validità della graduatoria predetta.

Per le assunzioni destinate alla copertura delle predette carenze di organico la determinazione di queste ultime sarà effettuata con decreto del Ministro dell'interno.

7. 02.

CONCETTO LO BELLO, *Relatore*. Condivido pienamente l'iniziativa del collega Torelli, anche perché essa è la logica proiezione di altre iniziative legislative adottate in questa sede, al fine di mettere l'amministrazione del Ministero dell'interno in condizione di provvedere senza indugio alla copertura dei posti disponibili in organico, in modo da poter fronteggiare le esigenze di intervento e di prevenzione, attualmente tanto onerose da richiedere un ulteriore massiccio ampliamento di organico.

Nella previsione che questo ampliamento di organico venga adottato, ritengo che, proprio per adempiere senza indugio ad un servizio così oneroso e delicato di tutela della incolumità della collettività, sia opportuno tener conto della validità triennale anche per i provvedimenti emanandi. Perciò mi sono permesso di presentare questo articolo aggiuntivo, che praticamente assorbe l'iniziativa del collega Torelli circa l'estensione della validità delle graduatorie per tre anni. Mi riservo successivamente di presentare anche un ordine del giorno, relativo al rientro del personale destinato in sedi di servizio diverse dalla località di residenza.

Comunque, in omaggio all'esigenza di semplificare al massimo i nostri lavori, ritengo che l'emendamento aggiuntivo 7. 02 da me presentato possa essere ritirato, in quanto quello formulato dall'onorevole Torelli condensa più succintamente le esigenze manifestate.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 7. 01 importa un pronunciamento su di esso della I Commissione affari costituzionali, ne pongo in votazione il principio-base.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento, affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

In attesa di acquisire il prescritto parere su questo articolo aggiuntivo, la discussione sul disegno di legge n. 2442 è sospesa.

La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 15.

Discussione del disegno di legge: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (Approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2222-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo », già approvato dalla II Commissione permanente della Camera, nella seduta del 20 dicembre 1984, e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 12 marzo 1985.

Avverto che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole al disegno di legge ed agli emendamenti del relatore, esaminati in sede referente, alla seguente condizione: « che si sopprima l'ultimo comma dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 14 ». La V Commissione bilancio ha altresì espresso parere favorevole.

La VI Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole alle seguenti condizioni:

« 1) che il terzo comma dell'articolo 7 sia sostituito dal seguente: "L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non può eccedere il reddito imponibile al netto de-

gli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire. L'agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione dei films e delle opere, nonché i relativi piani di finanziamento".

2) che il terzo comma dell'articolo 8 sia sostituito dal seguente:

"L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non può eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire. L'agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle attività, nonché i relativi piani di finanziamento".

3) che il secondo comma dell'articolo 11 sia sostituito dal seguente:

"Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal titolo II della presente legge, che in ogni caso non potranno essere applicate a produzioni aventi finalità pubblicitarie, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo. Con tale decreto dovrà altresì essere stabilito che le imprese abbiano nel territorio dello Stato la sede legale e l'oggetto principale dell'attività e disposto il divieto di utilizzazione dei benefici fiscali da parte di imprese operanti in settori diversi da quelli dello spettacolo mediante operazioni societarie quali fusioni ed incorporazioni".

4) che all'articolo 12, primo comma, (quale risulta dopo le soppressioni adottate dal Senato) il primo e il secondo capoverso della novella siano sostituiti dal seguente:

"Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalità di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare".

5) che all'articolo 12, secondo comma (quale risulta dopo le soppressioni adottate dal Senato), il primo ed il secondo capoverso della novella siano sostituiti dal seguente:

"Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalità di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare" ».

La VI Commissione, nel trasmettere questo parere, riafferma la propria competenza sul titolo II del disegno di legge, ai sensi e per gli effetti del quarto comma dell'articolo 93 del regolamento.

Do ora la parola all'onorevole Pillitteri, che ha facoltà di svolgere la relazione sulle modifiche introdotte dal Senato.

GIANPAOLO PILLITTERI, *Relatore*. Ri-confermo quanto ho già avuto modo di dire durante l'esame del disegno di legge in sede referente, preannunciando la presentazione degli emendamenti che allora furono discussi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiara chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla VII Commissione permanente del Senato.

L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo).

Il Fondo unico per lo spettacolo è ripartito annualmente tra i diversi settori in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attività musicali e di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all'1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante.

La residua quota del Fondo è riservata per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge, nonché per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, in base alle proposte formulate dal Consiglio nazionale dello spettacolo, comunica, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, il piano di riparto della quota di cui al primo comma del presente articolo al Ministro del tesoro, che provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Analogamente si procede nel corso dell'esercizio finanziario alla ripartizione della residua quota di cui al secondo comma.

In sede di prima attuazione della presente legge e fino alla costituzione del Consiglio nazionale dello spettacolo, la proposta di riparto è formulata direttamente dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

(Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo).

Il Fondo unico per lo spettacolo è ripartito annualmente tra i diversi settori, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13

ed in rapporto alle leggi di riforma, in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attività musicali e di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all'1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante.

La residua quota del Fondo è riservata per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge, nonché per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, in base alle proposte formulate dal Consiglio nazionale dello spettacolo, comunica, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, il piano di riparto della quota di cui al primo comma del presente articolo al Ministro del tesoro, che provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Analogamente si procede nel corso dell'esercizio finanziario alla ripartizione della residua quota di cui al secondo comma.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

(Consiglio nazionale dello spettacolo).

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, il Consiglio nazionale dello spettacolo.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo o da persona dallo stesso delegata ed è composto da:

- a) il Direttore generale dello spettacolo;
- b) un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri;

c) un rappresentante designato dal Ministro del tesoro;

d) un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione;

e) un rappresentante designato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;

f) un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali;

g) tre rappresentanti delle regioni;

h) sei rappresentanti dei comuni;

i) un rappresentante della SIAE - Società italiana degli autori ed editori;

l) un rappresentante della RAI - Radiotelevisione Italiana;

m) un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;

n) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della produzione cinematografica, teatrale e musicale;

o) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della distribuzione cinematografica, teatrale e musicale;

p) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dell'esercizio cinematografico, teatrale e musicale;

q) due rappresentanti delle organizzazioni professionali delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante;

r) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

s) sei eminenti personalità della cultura nazionale.

Esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva.

Il Consiglio nazionale dello spettacolo è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e dura in carica tre anni. I singoli membri possono essere riconfermati per una sola volta. Per

ciascuno dei componenti è nominato un supplente; questi sostituisce altresì, automaticamente, il componente effettivo che cessa per qualsiasi causa dalla carica nel triennio sino alla nomina del nuovo titolare. La presenza del supplente nelle sedute del Consiglio nazionale dello spettacolo è equiparata, a tutti gli effetti, a quella del membro effettivo.

Le riunioni del Consiglio nazionale dello spettacolo sono validamente tenute quando sia presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti, e, in seconda convocazione, un terzo dei componenti medesimi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

I componenti di cui alle lettere *i*), *l*), *m*) sono designati dai rispettivi enti. I componenti di cui alla lettera *g*) sono designati congiuntamente dalle regioni assicurando la rappresentanza rispettivamente delle regioni dell'Italia settentrionale, centrale, meridionale ed insulare. I componenti di cui alla lettera *h*) sono designati dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. I componenti di cui alle lettere *n*), *o*), *p*), *q*) ed *r*) sono designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera *s*) sono scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta non siano pervenute le designazioni previste al comma precedente, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede ad emanare, con riserva di successiva integrazione, il decreto di costituzione del Consiglio, purché le designazioni non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti da nominare.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

(Consiglio nazionale dello spettacolo).

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito, entro 60 giorni

dall'approvazione della presente legge, il Consiglio nazionale dello spettacolo.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo o da persona dallo stesso delegata ed è composto da:

a) il Direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri;

c) un rappresentante designato dal Ministro del tesoro;

d) un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione;

e) un rappresentante designato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;

f) un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali;

g) tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 1983, n. 300;

h) sei rappresentanti designati dalla Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

i) un rappresentante della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE);

l) tre rappresentanti designati dalla Unione delle province d'Italia (UPI);

m) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana;

n) un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;

o) un rappresentante dell'Ente teatrale italiano (ETI);

p) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della produzione cinematografica, teatrale e musicale;

q) tre rappresentanti delle cooperative culturali designati dalle organizzazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo

del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

r) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della distribuzione cinematografica, teatrale e musicale;

s) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dell'esercizio cinematografico, teatrale e musicale;

t) due rappresentanti delle organizzazioni professionali delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante;

u) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

v) sei eminenti personalità della cultura nazionale.

Esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva.

Il Consiglio nazionale dello spettacolo è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e dura in carica tre anni. I singoli membri possono essere riconfermati per una sola volta. Per ciascuno dei componenti è nominato un supplente; questi sostituisce altresì, automaticamente, il componente effettivo che cessa per qualsiasi causa dalla carica nel triennio sino alla nomina del nuovo titolare. La presenza del supplente nelle sedute del Consiglio nazionale dello spettacolo è equiparata, a tutti gli effetti, a quella del membro effettivo.

Le riunioni del Consiglio nazionale dello spettacolo sono validamente tenute quando sia presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti, e, in seconda convocazione, un terzo dei componenti medesimi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

I componenti di cui alle lettere i), m), n) ed o) sono designati dai rispettivi enti. I componenti di cui alle lettere p), r), s), t) ed u) sono designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi pro-

posta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera v) sono scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta non siano pervenute le designazioni previste al comma precedente, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede ad emanare, con riserva di successiva integrazione, il decreto di costituzione del Consiglio, purché le designazioni non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti da nominare.

Il relatore, onorevole Pillitteri, ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, secondo comma, dopo la lettera u), aggiungere le seguenti:

« u') tre rappresentanti delle organizzazioni professionali delle industrie tecniche cinematografiche, delle industrie cinematografiche specializzate, degli esportatori di film;

u'') tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dei critici cinematografici, musicali e teatrali;

u''') tre rappresentanti delle organizzazioni professionali degli autori dei settori cinematografico, teatrale e musicale;

u''') tre rappresentanti delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, riconosciute ai sensi dell'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, designati ai sensi del 2° comma dell'articolo 3 della legge medesima ».

3. 1.

Sostituire il secondo periodo del sesto comma dell'articolo 3 con il seguente:

« I componenti di cui alle lettere p), r), s), t), u), u'), u''), u''') sono designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative ».

3. 2.

FRANCESCO SERVELLO. Non sono contrario per ragioni di principio alle rappresentanze di categoria, ma ho l'impressione che, con le modifiche introdotte al Senato e con gli ulteriori emendamenti testé presentati dal relatore, il Consiglio nazionale dello spettacolo sia diventato una specie di comitato, o comunque qualcosa di così smisurato nel numero e così polverizzato nel criterio delle rappresentanze da finire per essere assolutamente inutile ed inoperante.

È comprensibile che il relatore abbia voluto adeguatamente rappresentare le organizzazioni professionali delle industrie tecniche e cinematografiche, delle industrie cinetelevisive specializzate e degli esportatori di film; però esiste indubbiamente uno squilibrio nella sua composizione rispetto ad altre categorie (ad esempio quella dei cantanti lirici) che non sono affatto rappresentate. Pertanto ritengo che questo Consiglio nazionale si rivelerà un organismo inutile, pletorico, che non sarà in grado di funzionare, e perciò dichiaro che mi asterrò nella votazione di questo articolo.

LELIO LAGORIO, *Ministro per il turismo e lo spettacolo*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 3. 1 del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 2 del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione del Senato, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Gli articoli 4, 5 e 6 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

(Agevolazioni per reinvestimenti nel settore cinematografico).

La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive, dalle industrie tecniche cinematografiche e dalle imprese di esercizio cinematografico, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, impiegata rispettivamente nella produzione di nuovi film dichiarati nazionali ai sensi delle leggi vigenti o di coproduzione maggioritaria italiana, in attività e opere dell'industria tecnica cinematografica nazionale, in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle sale di pubblico esercizio cinematografico non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR.

L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo dei film e delle opere previsti nel precedente comma.

L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che si intende investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere, nonché i relativi piani di finanziamento.

Per ottenere i benefici di cui al primo comma i film e le opere devono essere iniziati entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e conclusi entro due anni dalla data di inizio.

Le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella produzione e nella esecuzione di essi devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

La VII Commissione permanente del Senato l'ha così modificato:

ART. 7.

(Agevolazioni per reinvestimenti nel settore cinematografico).

La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive, dalle industrie tecniche cinematografiche e dalle imprese di esercizio cinematografico, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, impiegata rispettivamente nella produzione di nuovi film dichiarati nazionali ai sensi delle leggi vigenti o di coproduzione maggioritaria italiana, in attività e opere dell'industria tecnica cinematografica nazionale, in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle sale di pubblico esercizio cinematografico non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR.

L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo dei film e delle opere previsti nel precedente comma.

L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, indicando la parte di utili che si intende investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere, nonché i relativi piani di finanziamento.

Per ottenere i benefici di cui al primo comma i film e le opere devono essere iniziati entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e conclusi entro due anni dalla data di inizio.

Le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella produzione e nella esecuzione di essi devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

Gli onorevoli Visco, Piro, Antoni, Serrentino ed Usellini hanno presentato il seguente emendamento:

Il terzo comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non può eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire. L'agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere, nonché i relativi piani di finanziamento ».

7. 1.

VINCENZO VISCO. Desidero sottolineare che la Commissione finanze e tesoro ha affrontato la discussione di questo provvedimento mostrando un comportamento sostanzialmente unanime; è inutile ricordare che la suddetta Commissione si era dichiarata contraria alle norme contenute nel titolo III di questo disegno di legge, riaffermando la propria competenza in materia tributaria.

Nel formulare gli emendamenti, conformemente al parere ricevuto, ci siamo essenzialmente preoccupati di non interferire con la volontà — che sembra maggioritaria — della Camera di approvare questa agevolazione, e di evitare semplicemente che attraverso queste norme, con alcune imperfezioni tecniche, si venissero a creare canali di elusione fiscale. Con l'emendamento 7. 1 si prevedono due cose di notevole importanza: in primo luogo, con l'esenzione degli utili reinvestiti si promuove un aumento degli investimenti maggiore a quello che le imprese autonomamente realizzerebbero (quindi l'agevolazione si giustifica soltanto in presenza di

un aumento della capitalizzazione). Ciò viene realizzato stabilendo che gli utili reinvestiti devono comunque eccedere gli ammortamenti.

La seconda questione di uguale importanza riguarda la possibilità che le imprese approfittino della norma in questione per distribuire ai soci riserve precedentemente costituite. Con la dizione: « La agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito » si vuol stabilire che, ad esempio, se in un anno si sono capitalizzate cento lire di profitto mentre cinquanta lire sono state accantonate, l'utile distribuito non può superare la somma di cinquanta lire. Si tratta, evidentemente, di una norma di cautela, che viene riprodotta anche nel successivo articolo 8.

MARIO USELLINI. Desidero intervenire sulla parte dell'articolo 12 relativa alle modalità con le quali, in assenza di utilizzazione, le erogazioni liberali a favore dello spettacolo vengono acquisite come entrate dello Stato. A mio avviso, non si capisce chi sia amministrativamente abilitato all'acquisizione delle suddette erogazioni ed in quale capitolo delle entrate esse vadano inserite. Viene inoltre prevista una sorta di sanzione fiscale con la previsione che le erogazioni non destinate per gli scopi previsti dalla legge sono tassate per il doppio del loro valore imponibile; quindi l'entrata diventa sostanzialmente una imposta, non acquisibile però nello stesso modo.

L'emendamento sostitutivo dei commi ottavo e nono dell'articolo 12 ripete la modifica per le erogazioni effettuate da persone giuridiche, mentre prima si parla delle persone fisiche.

Al quarto e settimo comma dell'articolo, abbiamo poi presentato un identico emendamento, consistente nell'aggiunta della parola: « esclusivamente », dopo le parole: « che senza scopo di lucro svolgano ». Ciò per stabilire che le erogazioni siano date ad enti o istituzioni che abbiano appunto esclusivamente la finalità dello spettacolo. Si vuole, insomma, evitare

che, in forza di queste agevolazioni, si costituiscano associazioni o fondazioni che aggiungano, tra gli altri scopi, quello dello spettacolo, al fine di percepire le erogazioni in questione: e sarebbe poi difficile controllare l'effettiva, finale destinazione delle somme. Una norma del genere viene ovviamente a salvaguardare le istituzioni serie del settore.

FRANCO PIRO. L'emendamento che proponiamo, con altri colleghi, all'articolo 11 (e che qui svolgo per connessione con lo emendamento 7. 1) è volto ad evitare, innanzitutto, una questione di competenza. Con esso stabiliamo, infatti, un concerto tra il ministro delle finanze e quello del turismo e dello spettacolo, allo scopo di fare in modo — con l'ausilio di questi dicasteri (l'uno avente gli strumenti per verificare la situazione, l'altro che ha voluto giustamente introdurre la tassazione degli utili reinvestiti) — che questi benefici favoriscano le imprese che hanno nel territorio dello Stato la sede legale e l'oggetto principale dell'attività. Inoltre — e soprattutto — chiediamo che sia disposto, con decreto di quei ministri, il divieto dell'utilizzazione dei benefici fiscali da parte di imprese che operano in settori diversi da quelli dello spettacolo, mediante operazioni societarie, quali fusioni ed incorporazioni.

Infatti, si possono verificare delle incorporazioni non per svolgimento di attività, ma per fini unicamente fiscali, cioè per godere di quei benefici fiscali che, invece, in questo provvedimento di legge sono introdotti non allo scopo di favorire le elusioni, ma di incrementare l'attività del settore.

Lo spirito di queste disposizioni, insomma, è quello già spiegato dal collega Visco — e che rispecchia le intenzioni della Commissione finanze e tesoro — cioè di utilizzare gli incentivi della legge, evitando che essi vengano utilizzati a fini di elusione fiscale.

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Penso che, per potersi

bèn orientare nelle decisioni da prendere, occorre ricapitolare rapidamente la situazione.

Certo, non credo che questo sia il momento per ripercorrere le discussioni, anche in tono elevato, che si sono avute in queste settimane sui principi evocati dal titolo II del disegno di legge, ma tale dibattito sta sullo sfondo della discussione che ora stiamo facendo.

Devo poi dire che il Governo, in questi giorni, non ha partecipato — in nessuna sede — alla stipula di alcun accordo; il Governo sa, però, che non si può non tenere nel debito conto la volontà che si è formata in seno alla Commissione finanze e tesoro della Camera.

Aggiungo che, leggendo il parere espresso da questa Commissione, il Governo si trova *naturalité* d'accordo sui fini che lo stesso si ripromette, e cioè che le agevolazioni mirino soltanto ad ulteriori investimenti reali nell'esclusivo settore dello spettacolo, e che quindi non siano misure agevolative che comportino evasioni, elusioni o erosioni di imposte.

Altro fine che emerge nel parere della Commissione, e su cui il Governo concorda, è la necessità della garanzia che la esenzione degli utili non sia un mezzo usato in qualche modo fraudolentemente. E non c'è alcuna difficoltà ad accogliere la richiesta della Commissione finanze e tesoro, laddove, richiamandosi all'articolo 11, si fa riferimento alla necessità di tenere ben distinte le erogazioni liberali dalle spese pubblicitarie. Credo infatti che tutti sappiano che, nell'ordinamento vigente, nei bilanci delle nostre società le spese di pubblicità sono contabilizzate come spese generali della produzione, tant'è vero che, dal mondo della produzione, ci è stato fatto osservare che le misure agevolative previste da questa legge per le erogazioni liberali sono meno favorevoli di quanto lo sia l'attuale sistema, che consente appunto alle aziende di mettere le spese di pubblicità tra quelle generali.

Ora, nel presentare questo articolo 11, non avevamo mai pensato alla pubblicità nelle imprese, ma a vere e proprie ero-

gazioni liberali, nello spirito della legge Scotti-Formica per i beni culturali. Ci eravamo ispirati a questo testo, ai suoi meccanismi, alle sue regole, tenendo conto dell'applicazione che esso ha avuto in questi anni.

Le nuove norme suggerite dalla VI Commissione — e che mi sembra che alcuni colleghi stiamo traducendo in emendamenti — vengono definite « norme di chiarimento e di tutela ». E, a questo riguardo, devo dire che esse sono molto dettagliate, penetranti, e con un carattere che sembra più regolamentare che legislativo.

La mia opinione, quindi, è che queste norme sono indicazioni preziose, giudiziose, serie, che certamente dovranno figurare in quei decreti che il ministro delle finanze, di concerto con quello del turismo e dello spettacolo, dovrà emanare per precisare le modalità di applicazione di questo limitato sistema di agevolazioni fiscali.

Il ministro delle finanze valuterà certo queste indicazioni con il rigore particolare di cui ha già dato prova dando il suo concerto al varo di questo provvedimento ed ulteriormente confermandolo in ogni momento del lavoro parlamentare. Il ministro delle finanze ha sempre inteso sottolineare l'assoluta eccezionalità di queste misure agevolative, giustificate dallo stato di crisi nel quale versa l'intero settore dello spettacolo e dell'industria ad esso connessa, un'industria particolare che produce cultura e come tale, quindi, non può essere considerata di serie B o di serie C.

Poiché trattasi di misure di assoluta eccezionalità, esse vanno interpretate con criteri restrittivi e non estensivi. Conseguentemente, mi permetto di suggerire ai colleghi che si accingono a trasformare i pareri della Commissione finanze e tesoro in emendamenti di non insistere in questo loro intendimento perché più opportuno sarebbe, a mio avviso, tramutare quei pareri in un documento di indirizzo politico, di vincolo ai comportamenti operativi del Governo in sede di applicazione delle misure previste. Stante le motivazioni fin qui date, accoglierei quell'ordine del

giorno, e ciò facendo so bene di doverne rispondere di fronte alla Camera, e fin d'ora mi dichiaro pronto a farlo in qualsiasi momento a ciò fossi chiamato.

PRESIDENTE. A seguito del chiarimento dell'onorevole ministro, qual è l'atteggiamento dei presentatori degli emendamenti preannunciati?

MARIO USELLINI. Ho molto apprezzato l'intervento dell'onorevole ministro che ha ribadito le linee del suo progetto e le finalità sempre condivise da tutti i gruppi. Devo però precisare che la scelta dell'agevolazione fiscale sotto forma di erogazioni liberali non è preclusiva di quella che è sempre lasciata alle aziende, cioè del ricorso alla pubblicità come strumento di sostegno. Resta quindi una norma di tipo aggiuntivo che integra la possibilità, da parte delle aziende, di sostenere con la pubblicità le attività dello spettacolo.

La richiesta dell'onorevole ministro nasce quindi, a mio avviso, da una premessa formatasi su valutazioni delle norme fiscali diverse dalla realtà, cioè dalla valutazione che le norme fiscali siano già compiute, su un piano legislativo, così come sono ora formulate, e sarebbe quindi sufficiente l'istruzione ministeriale, attraverso un decreto, per renderle operative. Ma questa è una valutazione che né io né i miei colleghi della Commissione finanze e tesoro condividiamo.

Le indicazioni contenute negli emendamenti — per altro molto semplici e limitate — sono già state registrate. Ripeto, comunque, che, in pratica, riteniamo che non si possa consentire la distribuzione di un utile superiore al normale perché l'azienda rinuncerebbe agli ammortamenti per ottenere lo sgravio fiscale che le compete attraverso l'uso della norma. Questa sarebbe una applicazione distorta, tanto più che il ministro delle finanze non ha la possibilità di imporre la riduzione degli ammortamenti se la norma non lo dice in modo esplicito.

Per quanto riguarda l'emendamento relativo al punto 3), primo comma, primo capoverso dell'articolo 12, l'aggiunta della

parola « esclusivamente » tende a meglio individuare gli enti o istituzioni pubbliche, le fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano attività nello spettacolo e che per tale funzione possano quindi beneficiare delle agevolazioni in questione.

In sostanza, avendo la Commissione finanze e tesoro rinunciato a sostenere la posizione principale, e cioè di non concedere questi sgravi fiscali attraverso lo strumento qui introdotto, stante la reiterata posizione del Governo, essa ha tuttavia consentito a suggerire perfezionamenti che dovrebbero però tramutarsi in una norma di legge. La Commissione si augura pertanto che il Governo voglia accogliere lo spirito di questa collaborazione concretizzatasi nella rinuncia della posizione sostanzialmente motivata ed esposta in occasione di precedenti riunioni.

FRANCESCO SERVELLO. A mio avviso, gli emendamenti in questione introducono, sostanzialmente, una serie di norme sulle quali potremmo concordare in linea teorica perché rendono più penetrante il controllo nel tempo. È anche vero, però, che il loro contenuto finirebbe col togliere all'intervento del Governo quel carattere di discrezionalità che deve invece esistere in una materia così complessa quale è quella dello spettacolo. E trasformare in una legge meramente fiscale un provvedimento che ha ad oggetto il finanziamento per il settore dello spettacolo, francamente a me sembra cosa non opportuna.

Riterrei quindi accoglibile l'invito del Governo, cioè quello di trasformare in un ordine del giorno gli emendamenti preannunciati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7. 1 degli onorevoli Visco ed altri.

GIANPAOLO PILLITTERI, Relatore. Mi rimetto al parere della Commissione; però devo far notare che si corre il rischio di svuotare di significato l'intero provvedimento, proprio nel momento in cui il settore dello spettacolo si trova in uno stato

di crisi da tutti riconosciuto, soprattutto in campo cinematografico, che subisce la avanzata costante dell'industria straniera.

NELLO BALESTRACCI. Il ministro Lagorio nel suo intervento ha espresso una preoccupazione che credo debba essere attentamente valutata: pur condividendo l'opera di pulizia e di chiarimento che è da riconoscere quale obiettivo del parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro, egli ha fatto notare che con il complesso degli emendamenti proposti si verrebbero a creare alcune difficoltà nell'applicazione della legge. Vorrei al proposito qualche chiarimento del Governo.

Vorrei inoltre far notare che la procedura adottata appare abbastanza innovativa, senza con questo togliere nulla alla competenza della VI Commissione, peraltro piuttosto tardiva nel suo intervento. A proposito delle preoccupazioni espresse dal ministro in ordine agli emendamenti presentati, vorrei far rilevare che si potrebbe determinare, se non un svuotamento del contenuto del provvedimento, come dichiarava il relatore Pillitteri, almeno una sostanziale difficoltà applicativa; vorrei sapere dal Governo, che si è dichiarato disponibile a seguire l'attuazione pratica del provvedimento, in che misura gli emendamenti che si vogliono introdurre si tradurranno in complicazioni operative. Non credo, infatti, che ci si voglia addentrare a cuor leggero nella approvazione di questi emendamenti che, alla fine, potrebbero rischiare non dico di vanificare, ma di restringere sostanzialmente la capacità operativa della legge.

GIANPAOLO PILLITTERI, *Relatore*. Ho già espresso le mie riserve in proposito, condividendo le osservazioni del ministro. Infatti, scopo finale di questo provvedimento è proprio quello di agevolare la produzione di spettacoli e di cultura nel nostro paese; se si introducono ulteriori novità, che potrebbero essere considerate successivamente, si rischia di non andare incontro ad una situazione migliorativa.

VINCENZO VISCO. Le preoccupazioni espresse dai colleghi non hanno, secondo

me, ragione d'essere per il semplice fatto che le norme in questione riguardano le modalità contabili con cui le imprese devono utilizzare l'incentivo finanziario e non complicano né il controllo, né la gestione aziendale. Quando si emanano norme tributarie, bisogna farlo in maniera tecnicamente corretta; se, viceversa, si vuole lasciare mano libera alle manipolazioni di bilancio, è un altro conto. Non si crea alcun intralcio, ma si chiede soltanto che i conti tornino in relazione agli scopi di agevolazione nel settore dello spettacolo.

ENRICO GUALANDI. Devo con piacere osservare che i colleghi della Commissione finanze e tesoro hanno condotto il loro ragionamento nella logica della agevolazione e del sostegno al settore dello spettacolo.

Però oggi stiamo discutendo di questo, ed i contributi che ci hanno dato i colleghi della Commissione finanze e tesoro si collocano all'interno di questa logica: ed io non riesco a capire qual è il peggioramento di cui si parla.

Invece, c'è la volontà comune di dare i contributi in questione, e garantire che siano veramente finalizzati ad un aumento della produzione e ad una ripresa dei settori interessati. Se poi qualcuno ha qualche *arrière-pensée*, allora deve dirlo chiaramente, e spiegarci perché le norme proposte peggiorano la situazione. Io penso che il Parlamento faccia bene a garantirsi che gli investimenti che destina ai settori produttivi siano ben finalizzati.

Noi non eravamo intervenuti perché pensavamo che bisognasse accelerare i tempi e passare al voto: ma se entriamo in una logica che non riusciamo francamente a capire, allora possiamo dare spazio anche a quelli che hanno detto che, in questa legge, c'è molto da cambiare. Invece, la Commissione finanze e tesoro dice solo che ci sono delle precisazioni da fare, e a questo noi siamo favorevoli.

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Quando queste norme furono disposte, in sede intergovernativa,

il contributo principale venne dagli esperti del Ministero delle finanze, non certo da quelli del Ministero dello spettacolo. L'idea dominante fu quella di proteggere lo Stato ed il suo ordinamento fiscale contro la monopolizzazione dei bilanci, la elusione e l'erosione fiscale: e le norme furono formulate con il convincimento di aver predisposto un meccanismo ben protetto contro questi rischi.

Ora qualcuno mi domanda se gli emendamenti proposti introducono delle complicazioni tali da alterare il meccanismo previsto nel testo originario del disegno di legge. Sinceramente, ora non so dirlo, ma vorrei sapere chi, in questo momento, senza approfondimenti e riflessioni sulle ripercussioni pratiche dei nuovi emendamenti, potrebbe dare delle garanzie al riguardo.

Ecco perché avevo proposto, all'inizio, una soluzione più ponderata, affidata — in sede di applicazione della legge — agli esperti del Ministero delle finanze, che si sono sempre mossi con estrema cautela, in questo settore.

PRESIDENTE. Per concomitanza con votazioni in aula, sospendo la seduta, che verrà ripresa appena possibile.

La seduta, sospesa alle 16,10, è ripresa alle 20,20.

PRESIDENTE. A seguito dei contatti intervenuti con il ministro delle finanze, credo che l'onorevole Lagorio possa esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati agli articoli 7, 8, 11, 12 e 14.

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Al ministro delle finanze, che ha dato il concerto al disegno di legge per la parte relativa all'aspetto finanziario, ho chiesto il suo parere sugli emendamenti in questione. Poiché su di essi si è espresso favorevolmente, esprimo anch'io parere favorevole ai medesimi. L'unica osservazione che desidero fare è relativa al preannunciato emendamento Visco ed altri 11. 1 per il quale propongo la soppressione delle parole « che in ogni

caso non potranno essere applicate a produzioni aventi finalità pubblicitarie ». Ciò al fine di evitare una sfera di intervento non valutabile, e conseguentemente sproporzionata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7. 1 a firma dell'onorevole Visco ed altri, sostitutivo del terzo comma dell'articolo 7, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della VII Commissione del Senato, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

(Agevolazioni per reinvestimenti nel settore teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante).

Non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati:

a) dalle imprese di produzione musicale, di danza, teatrale di prosa, circense e di spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita nella produzione di spettacoli;

b) dalle imprese d'esercizio teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle rispettive strutture.

L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo degli spettacoli e delle opere previsti nel precedente comma.

L'agevolazione prevista dal primo comma deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che si intende investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima dei reinvestimenti che specifichi le date di inizio e fine della programmazione degli spettacoli e di inizio e ultimazione delle opere.

Ai fini dell'agevolazione di cui al primo comma:

1) i reinvestimenti devono essere operati entro il periodo di imposta successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi;

2) la prima rappresentazione pubblica dello spettacolo deve aver luogo entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi;

3) le opere di cui alla lettera b) del primo comma debbono essere iniziate entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e ultimate entro due anni dalla data di inizio.

Le date di inizio e fine della programmazione degli spettacoli e di inizio e ultimazione delle opere, nonché l'ammontare delle somme impiegate devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

(Agevolazioni per reinvestimenti nel settore teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante).

Non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati:

a) dalle imprese di produzione musicale, di danza, teatrale di prosa, circense e di spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli ar-

ticoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita nella produzione di spettacoli;

b) dalle imprese d'esercizio teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle rispettive strutture.

L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo degli spettacoli e delle opere previsti nel precedente comma.

L'agevolazione prevista dal primo comma deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, indicando la parte di utili che si intende investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima dei reinvestimenti che specifichi le date di inizio e fine della programmazione degli spettacoli e di inizio e ultimazione delle opere.

Ai fini dell'agevolazione di cui al primo comma:

1) i reinvestimenti devono essere operati entro il periodo di imposta successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi;

2) la prima rappresentazione pubblica dello spettacolo deve aver luogo entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi;

3) le opere di cui alla lettera b) del primo comma debbono essere iniziate entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e ultimate entro due anni dalla data di inizio.

Le date di inizio e fine della programmazione degli spettacoli e di inizio e ultimazione delle opere, nonché l'ammontare delle somme impiegate devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

Gli onorevoli Visco, Piro, Antoni, Serrentino e Usellini hanno presentato il seguente emendamento:

Il terzo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non può eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire. L'agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle attività, nonché i relativi piani di finanziamento ».

8. 1.

Pongo in votazione l'emendamento Visco ed altri 8. 1, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della VII Commissione del Senato, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Gli articoli 9 e 10 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

(Temporaneità delle agevolazioni fiscali).

Le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente legge si applicano per il periodo di cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

(Temporaneità delle agevolazioni fiscali e relative modalità di applicazione).

Le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente legge si applicano per il periodo di cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli indicati nel comma precedente sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

Gli onorevoli Visco, Piro, Antoni, Serrentino e Usellini hanno presentato il seguente emendamento:

Il secondo comma dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal titolo II della presente legge, che in ogni caso non potranno essere applicate a produzioni aventi finalità pubblicitarie, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo. Con tale decreto dovrà altresì essere stabilito che le imprese abbiano nel territorio dello Stato la sede legale e l'oggetto principale dell'attività; e disposto il divieto di usufruire per benefici fiscali da parte di imprese operanti in settori diversi da quelli dello spettacolo mediante operazioni societarie quali fusioni ed incorporazioni ».

11. 1.

Su questo emendamento il ministro Lagorio aveva proposto la soppressione delle parole: « che in ogni caso non potranno essere applicate a produzioni aventi finalità pubblicitarie ».

VINCENZO VISCO. Ricordo che di tale questione si era già discusso in sede

di Commissione finanze e tesoro e che, salvo le perplessità di un collega, il consenso unanime fu quello di mantenere il testo dell'emendamento così come letto dal presidente. Lo stesso ministro delle finanze disse di dividerlo, e non comprendo quindi la richiesta di soppressione avanzata dal ministro Lagorio.

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Onorevole Visco, ho detto poc'anzi che sugli emendamenti proposti in sede di Commissione finanze e tesoro il ministro Visentini ed io abbiamo concordato di esprimere un parere positivo, ad eccezione del punto cui lei si è riferito e sulla soppressione del quale anche gli esponenti politici presenti in Commissione concordarono. Dunque, *pacta sunt servanda*.

ENRICO GUALANDI. Sul piano regolamentare, è indubbio che non si possono applicare agevolazioni di questo tipo a produzioni aventi finalità pubblicitarie. Ma poiché l'articolo 11, nel testo del Senato, stabilisce che le modalità per l'applicazione di dette agevolazioni siano stabilite con decreto del ministro delle finanze di concerto con il ministro del turismo e dello spettacolo, credo che l'interpretazione della norma può essere demandata alla sede parlamentare.

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Questa è infatti materia regolamentare di competenza del ministro delle finanze e del ministro dello spettacolo.

L'inciso in questione, così come formulato, può comunque avere un'estensione di applicazione che noi stessi non vogliamo. Allora, fermo restando ciò che è stato già dichiarato a nome del Governo, e cioè che una cosa sono le erogazioni liberali ed altra cosa è la pubblicità, pur accogliendo il suggerimento dell'onorevole Gualandi, quello cioè di un impegno alla regolamentazione nella interpretazione ministeriale della norma, torno a proporre la soppressione delle parole: « che in ogni

caso non potranno essere applicate a produzioni aventi finalità pubblicitarie ».

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 11. 1 degli onorevoli Visco ed altri:

Sopprimere le parole: « che in ogni caso non potranno essere applicate a produzioni aventi finalità pubblicitarie ».

Il relatore ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Visco ed altri 11. 1:

Aggiungere, alla fine del periodo, le seguenti parole: « da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Pongo in votazione il subemendamento del Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Visco ed altri 11. 1, con le modifiche testé apportate.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della VII Commissione del Senato, con la modifica testé apportata.

(*E approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

(*Oneri deducibili ai fini fiscali*).

Le erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubblici e di interesse pubblico che svolgano attività nello spettacolo, nonché di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che

tali attività svolgano senza scopo di lucro, sono deducibili, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per un ammontare non superiore all'80 per cento del reddito dichiarato al netto degli altri oneri deducibili.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte in favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati e controlla l'impiego delle erogazioni stesse.

Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 12.

(Oneri deducibili ai fini fiscali).

Nel secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

« 3) Le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito dichiarato al netto degli altri oneri deducibili, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte in favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati e controlla l'impiego delle erogazioni stesse.

Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero

utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato ».

Nel secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

« 3) Le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte in favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati e controlla l'impiego delle erogazioni stesse.

Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato ».

Gli onorevoli Usellini, Visco, Piro, Antoni e Serrentino hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, primo capoverso, dell'articolo 12, al punto 3), dopo le parole: « che senza scopo di lucro svolgano », aggiungere la parola: « esclusivamente ».
12. 1.

Al primo comma dell'articolo 12, il secondo e terzo capoverso sono sostituiti dal seguente:

« Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalità di cui al comma precedente

costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare ».

12. 2.

All'articolo 12, secondo comma, primo capoverso, al punto 3), dopo le parole: « che senza scopo di lucro svolgano », aggiungere la parola: « esclusivamente ».

12. 3.

All'articolo 12, secondo comma, il secondo e terzo capoverso sono sostituiti dal seguente capoverso:

« Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalità di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare ».

12. 4.

GIANPAOLO PILLITTERI, *Relatore*. Espri-
mo parere favorevole agli emendamenti
presentati all'articolo 12.

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo
e dello spettacolo*. Mi associo al parere
del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo
emendamento 12. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 12. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 12. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 12. 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel te-
sto della VII Commissione del Senato, con
le modifiche testé apportate.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva appro-
vato l'articolo 13 nel seguente testo:

ART. 13.

(Norme transitorie).

I criteri e le procedure per l'assegna-
zione dei contributi e dei finanziamenti ai
destinatari degli stessi rimangono, fino al-
l'entrata in vigore delle leggi di riordina-
mento dei settori, quelli previsti dalle leg-
gi vigenti per ciascuno dei settori mede-
simi.

A tal fine il Ministro del turismo e
dello spettacolo, sentiti il Consiglio nazio-
nale dello spettacolo, ove già costituito,
e le competenti commissioni consultive
previste dalle relative leggi, ripartisce il
Fondo, nell'ambito delle quote indicate
dall'articolo 2 della presente legge, tra i
settori di attività ed enti previsti dalla
vigente legislazione sullo spettacolo.

La VII Commissione permanente del
Senato lo ha così modificato:

ART. 13.

(Norme transitorie).

Fino all'entrata in vigore delle leggi
di riforma della musica, del cinema, della
prosa, delle attività circensi e dello spet-
tacolo viaggiante, i criteri e le procedure
per l'assegnazione dei contributi e dei fi-
nanziamenti ai destinatari degli stessi ri-
mangono quelli previsti dalle leggi vigenti
per ciascuno dei settori medesimi ed a tal
fine il Ministro del turismo e dello spet-
tacolo, sentiti il Consiglio nazionale dello
spettacolo, ove già costituito, e le compe-
tenti commissioni consultive previste dal-
le relative leggi, ripartisce annualmente il
Fondo, comprensivo di quanto previsto al
quinto comma dell'articolo 15, tra i set-
tori di attività ed enti previsti dalla vi-
gente legislazione sullo spettacolo, in ra-
gione del 42 per cento a favore degli enti
autonomi lirici e delle istituzioni concertis-
tiche assimilate, del 13 per cento per le
attività musicali di cui al titolo III della

legge 14 agosto 1967, n. 800, del 25 per cento per le attività cinematografiche, del 15 per cento per le attività teatrali di prosa, dell'1,5 per cento per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. La residua quota del 3,5 per cento è utilizzata per le finalità previste al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge.

Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente:

a) il 4 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali è annualmente riservato al sostegno delle iniziative musicali all'estero;

b) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è portato annualmente in aumento del fondo di sostegno istituito dalla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive integrazioni. Fino al 50 per cento di detto incremento è destinato alla concessione di mutui settennali a tasso agevolato del 3 per cento per l'importo non superiore a lire 1,5 miliardi secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. Il mutuo è erogato a stato di avanzamento dei lavori;

c) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è annualmente portato in aumento del fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive integrazioni e modificazioni;

d) il 3 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 3 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono annualmente portati in aumento dello stanziamento istituito dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, con estensione delle agevolazioni a tutte le attività musicali e teatrali ammesse alle operazioni della sezione autonoma del credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro. L'importo risultante ai sensi della presen-

te lettera d) è utilizzato in parti uguali a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa;

e) il 10 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 10 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono utilizzati per la istituzione presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro di un fondo con un conferimento annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i due settori, destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo stabilisce con proprio decreto le modalità di utilizzazione e di gestione del fondo nonché le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti;

f) la quota dell'1,5 per cento destinata alle attività circensi ed allo spettacolo viaggiante è ripartita annualmente in ragione del 60 per cento a favore delle attività circensi, di cui il 50 per cento finalizzato alla concessione di contributi per iniziative promozionali e di spettacolo secondo le modalità fissate dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, ed in ragione del 40 per cento a favore dello spettacolo viaggiante.

Gli stanziamenti non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario sono portati in aumento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per l'esercizio finanziario successivo.

Gli onorevoli Scaramucci Guaitini e Gualandi hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 13, primo comma, quarto rigo, dopo la parola: « viaggiante », aggiungere le parole: « e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1986 ».

13. 1.

GIANPAOLO PILLITTERI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Mi associo al parere del relatore.

NELLO BALESTRACCI. Invito il gruppo comunista a ritirare l'emendamento presentato all'articolo 13. Non vorrei, infatti, che si incrinasse il clima di collaborazione ripetutamente ricercato non solo in questa sede, ma anche in Commissione finanze e tesoro.

Del resto abbiamo sufficientemente chiarito che non è un problema « tartufesco » o di riserva mentale rispetto al fatto che il Parlamento debba approvare in tempi brevi le leggi di settore. Tanto più che l'approvazione del provvedimento al nostro esame si rende necessario perché sarebbe incredibilmente colpevole, dopo la approvazione di quella che comunemente viene detta legge-madre, che le leggi successive — che dovrebbero rappresentarne la « filiazione » — dovessero segnare il passo.

Inoltre, mi sembra abbastanza incongruo che il Parlamento ponga dei termini a se stesso: un impegno in tal senso verso il Governo è assolutamente legittimo, ma verso il Parlamento, ripeto, è incongruo.

Invito ancora una volta il gruppo comunista a ritirare l'emendamento presentato.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI. Nonostante il garbato e delicato invito rivolti dal collega Balestracci, manterremo l'emendamento.

Abbiamo avuto modo di illustrare le ragioni della nostra richiesta che, certamente, è politica e tende ad esprimere una volontà politica.

Desidero sottolineare, comunque, che anche precedenti leggi dello Stato, come ad esempio la legge n. 616, contenevano date prescrittive.

Credo che poter affermare quello che dovrebbe essere un elemento, un principio di volontà politica in questa sede, sareb-

be importante. L'ostinazione con cui alcune parti politiche continuano a dire « no » a questo emendamento crea in me dei sospetti. Noi crediamo che l'articolo 13 possa dar luogo a dubbi per quanto riguarda le leggi di riforma che potrebbero essere rimandate *sine die*.

Per noi è importante sottolineare la volontà politica e l'impegno, al quale abbiamo assistito in questi anni, da parte dei vari ministri ed in particolare del ministro del turismo e dello spettacolo, in relazione alle leggi di riforma del settore che sembravano pronte ed in procinto di essere depositate in Parlamento. Si disse addirittura che la legge finanziaria sarebbe stata affiancata da un inizio di discussione su alcune leggi riguardanti questo settore. Ciò non è avvenuto e ci viene il dubbio che queste leggi non siano ancora pronte. Questa è una ragione in più per manifestare la volontà del Parlamento che perlomeno entro il 1986 queste leggi siano presentate.

Per questi motivi noi confermiamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Scaramucci Guaitini e Gualandi 13. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della VII Commissione del Senato.

(È approvato).

La VII Commissione del Senato, dopo l'articolo 13, ha inserito il seguente:

ART. 14.

(Esclusione dai benefici).

Sono esclusi dai benefici previsti nella presente legge, o decadono dai benefici stessi ove li abbiano ottenuti, i soggetti che producano, distribuiscano o programmino film non compresi o esclusi dalla programmazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Il relatore, onorevole Pillitteri, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

ART. 14.

(Ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico).

Le imprese di produzione cinematografiche usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 7 della presente legge, relativamente alla parte di utili investita nella produzione o distribuzione del film nazionale ammessa alla programmazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Del medesimo beneficio usufruisce lo esercente di sale cinematografiche che nel periodo di imposta considerato abbia osservato quanto previsto dall'articolo 5, commi secondo, terzo, quarto e quinto, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano sino all'entrata in vigore della nuova legge di settore.

14. 1.

A seguito del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, lo stesso relatore ha presentato il seguente subemendamento:

Sopprimere l'ultimo comma dell'emendamento 14. 1.

0. 14. 1. 1.

Pongo in votazione il subemendamento 0. 14. 1. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 14. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 14, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Agli articoli 14 e 15 del testo approvato in prima lettura da questa Commissione non sono state apportate modifiche dalla VII Commissione del Senato, però,

a seguito dell'inserimento dell'articolo testé approvato, tali articoli prendono rispettivamente i numeri 15 e 16.

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Zolla e Balestracci hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione interni,

premesso che l'articolo 5 della legge n. 1213 del 1965 prevede l'esclusione della programmazione obbligatoria dei film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale;

considerato che tale assunto — è opinione largamente diffusa e condivisibile — non è stato convenientemente applicato dal Comitato previsto dall'articolo 46 della medesima legge,

impegna il Governo

ad impartire opportune e chiare direttive per richiamare il Comitato in questione ad una precisa ed attenta applicazione delle lettera e dello spirito dell'articolo 5 della legge n. 1213.

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Devo far presente agli onorevoli Zolla e Balestracci, che l'ordine del giorno è irricevibile e soprattutto è inaccettabile perché il comitato che in esso è richiamato, previsto dall'articolo 46 della legge n. 1213 del 1965, è un organo autonomo le cui decisioni sono vincolanti per il ministro e, inoltre, allo stesso ministro è fatto divieto di dare direttive a tale comitato, come gli è fatto divieto di dare direttive alla commissione di censura.

È per questi motivi che non posso prendere un simile impegno.

NELLO BALESTRACCI. Comprendo le ragioni portate dal ministro. Nessuno vuole interferire in maniera spuria sui suoi poteri, ma l'ordine del giorno che noi ab-

biamo presentato rappresenta un preciso segnale e cioè quello di sapere distinguere e mettere in pratica, senza volontà censoria e senza arretramenti, quanto disposto dall'articolo 5 della legge n. 1213.

Credo che la sensibilità della gente comune — non di coloro che sono o si atteggiavano a critici ed a persone fuori dalla norma — sia pronta a rifiutare un tipo di messaggio che non è teso al recupero di valori, né è capace di fare minimamente crescere complessivamente coloro che si rivolgono a tali spettacoli.

Il fenomeno della volgarità è talmente dilagante che io credo che dovremmo mettere ordine nella legge, in particolare nella legge di settore. In questo senso abbiamo voluto ribadire che la classe politica non può disconoscere né ignorare la diffusione di tale fenomeno. Pur non essendo noi dei « bacchettoni », dobbiamo capire che un problema in questa direzione esiste.

È soltanto una testimonianza ed un invito, in termini di attenzione, che vogliamo indirizzare al Governo, nel momento in cui ci siamo sforzati per elaborare l'articolo 14 in maniera tale da soddisfare tutte le parti politiche e spegnere le polemiche spesso pretestuose che su quell'articolo si sono accese a seguito delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Nel dichiarare l'attenzione della classe politica su quei preoccupanti fenomeni di volgarità cui mi sono riferito, dichiaro di ritirare l'ordine del giorno presentato.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI. Giunti alla conclusione di una vicenda assai tormentata, possiamo dire che questo provvedimento di legge rappresenta, nonostante i limiti e le ambiguità di talune sue parti, un passo in avanti nella migliore applicazione finanziaria dei fondi destinati al settore dello spettacolo e in una più opportuna considerazione dello aspetto fiscale ad esso relativo.

Credo di poter dire, con tranquillità, che il gruppo comunista ha dato il più fattivo contributo all'approvazione del disegno di legge in esame che, pur non trovandoci del tutto consenzienti, raccoglie comunque, in buona parte, il frutto di quelle battaglie e di quelle proposte che in materia abbiamo condotto da anni.

Certo, limiti ed ambiguità permangono, ed un esempio fondamentale di ciò è che continuano a mancare leggi di settore e che a tutt'oggi non è stata formulata alcuna proposta al riguardo. Noi abbiamo sempre insistito affinché, quanto meno in parallelo alla discussione sulla legge finanziaria, fosse possibile avviare un dibattito su alcuni dei grandi temi di riforma del settore dello spettacolo. Così non è stato, e questo grosso limite continua a permanere. Ma non è il solo: la portata dei finanziamenti complessivi, ad esempio, pur rappresentando un passo in avanti, continua ad essere insufficiente non solo rispetto alle necessità e ai bisogni del settore, ma anche rispetto al *budget* complessivo ventilato dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

È sempre in tema di limiti, se in particolare ci rivolgiamo al settore cinema, da anni caratterizzato da una crisi riconducibile a tante ragioni, per quanto le agevolazioni fiscali previste possano rappresentare un elemento significativo e propulsivo è evidente che queste non saranno in grado di ridargli nuova vita se non si andrà, quanto prima, alla regolamentazione delle emittenze private, stabilendo un rapporto diverso tra cinema e televisione, nonché potenziando tutte quelle innovazioni tecnologiche di cui il settore ha impellente necessità.

In sostanza, il provvedimento al nostro esame rappresenta una risposta parziale alle esigenze dei settori dello spettacolo e degli operatori culturali, ma, pur consapevoli della necessità di dare ad esse una risposta sollecita, non possiamo configurare il nostro atteggiamento in senso positivo.

E per concludere, vorrei rilevare che nel testo definitivo taluni limiti e ambi-

guità sono stati accentuati: la composizione del Consiglio nazionale dello spettacolo risulta, in modo evidente, estremamente parcellizzata, secondo logiche categoriali. All'articolo 13 volevamo che la Commissione interni della Camera affermasse la sua volontà politica, cioè quella di non dimenticare le riforme specificando chiaramente una data entro la quale realizzarle. Ma l'emendamento che avevamo presentato, e che si muoveva in tal senso, è stato respinto. Comunque, noi continueremo a credere nell'importanza delle leggi di settore perché altrimenti, tra breve tempo, anche questo provvedimento sarà del tutto vanificato.

Altro elemento di ambiguità che permane è quello relativo all'articolo 14, anche nella nuova stesura approvata a maggioranza dalla Commissione. Certo, rispetto alla precedente versione del Senato un passo in avanti è stato fatto, ma non possiamo dichiararci soddisfatti perché restano elementi involutivi di discrezionalità e di censura. Già conducemmo una convinta battaglia nel momento in cui si discusse l'articolo 5 della legge n. 1213 e continuiamo a combatterla anche adesso perché la nuova stesura dell'articolo 14 mantiene in piedi elementi censori che fanno venir meno la più ampia libertà di espressione e che, in sede di votazione dell'articolo, ci hanno portati ad esprimere ad esso il nostro voto contrario.

Per tutte le ragioni che ho cercato di esprimere sinteticamente per comprensibili ragioni di tempo, il gruppo comunista si asterrà in sede di votazione definitiva del provvedimento.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo » (*Approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2222-B):

Presenti	23
Votanti	14
Astenuti	9
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aniasi, Arbasino, Balestracci, Contu, Lo Bello, Nenna D'Antonio, Perrone, Pillitteri, Piro, Preti, Ricciuti, Savio, Sterpa, Zampieri.

Si sono astenuti:

Caprili, Colombini, Conti, Filippini, Gualandi, Levi Baldini, Petrocelli, Scaramucci Guaitini, Serri.

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 2442.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge n. 2442 che avevamo precedentemente sospeso.

Comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere contrario all'emendamento 6. 2 e parere favorevole all'articolo aggiuntivo 7. 01.

ALDO ANIASI. A me pare che il parere espresso dalla I Commissione sia inconstituzionale.

EDILIO PETROCELLI. Anche a noi il parere espresso dalla Commissione affari costituzionale sembra erroneo.

ENRICO GUALANDI. Mi associo alla dichiarazione del collega Petrocelli.

CONCETTO LO BELLO, *Relatore*. Ritiro l'emendamento 6. 1, presentandone una nuova formulazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lo Bello e Torelli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto capoverso dell'articolo 6 con il seguente:

« Tale deliberazione costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale ed al programma di fabbricazione; la stessa è esaminata con procedura d'urgenza e approvata comunque entro trenta giorni da parte della regione ».

6. 3.

CONCETTO LO BELLO, *Relatore*. Desidero precisare che con tale emendamento non è necessario l'intervento sostitutivo del potere centrale.

EDILIO PETROCELLI. Il controllo dell'esecutivo sugli atti regionali si esercita tramite il visto del Commissario di Governo: successivamente può anche esserci un rinvio dell'atto, ma non esiste il potere sostitutivo! Del resto, non si può introdurre surrettiziamente una norma che è contro l'autonomia delle regioni.

L'emendamento proposto, signor presidente, pur tenendo conto della pienezza dei poteri regionali, nello stesso tempo fa cadere il V capoverso dell'articolo 6 in quanto prevede che comunque la regione è tenuta ad approvare il piano. Di conseguenza, se la regione approva non esiste alcun potere sostitutivo dello Stato.

CONCETTO LO BELLO, *Relatore*. Chiedo alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 6. 3 da me proposto, sottolineando che il capoverso successivo rimane inalterato e, quindi, vi è la possibilità di tornare sull'argomento quando — così come preannunciato — il Governo presenterà il piano finanziario per l'attuazione del programma previsto dal provvedimento al nostro esame.

EDILIO PETROCELLI. Così facendo si avalla un principio pericoloso!

CONCETTO LO BELLO, *Relatore*. Insisto nel chiedere l'approvazione dell'emendamento da me presentato.

EDILIO PETROCELLI. Non è un cavillo, è una questione di sostanza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 6. 3.

(È approvato).

EDILIO PETROCELLI. Il gruppo comunista si asterrà nella votazione dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Ricordo che l'articolo 7 è stato approvato dalla Commissione prima della sospensione e che ad esso erano stati presentati i due articoli aggiuntivi 7. 01 e 7. 02. Il primo a firma Torelli ed altri, è stato approvato in linea di principio, mentre il secondo a firma Lo Bello e Balestracci, è stato ritirato.

Dobbiamo procedere ora alla votazione definitiva dell'articolo aggiuntivo 7. 01 sul quale, ripeto, la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole. Per chiarezza ne do nuovamente lettura.

Aggiungere, dopo l'articolo 7, il seguente articolo:

ART. 7-bis.

L'Amministrazione dell'interno — Direzione generale della protezione civile e servizio antincendi — conferisce, per tre anni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso a 1.000 posti di vigile del fuoco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 1983, n. 221, nonché dei concorsi pubblici già banditi o da

bandire, ai candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso anche quelli che risulteranno disponibili.

7. 01.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50.000 milioni per l'anno finanziario 1985 e lire 85.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Il relatore, onorevole Lo Bello, ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione. Interni,

considerato che molto spesso in taluni Comandi provinciali gran parte del personale in servizio proviene da altre sedi e non trova possibilità di alloggio con gravi ripercussioni sull'organizzazione dei servizi,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa perché nel contesto delle assunzioni venga privilegiato il rientro del personale dei Vigili del Fuoco che attualmente presta servizio in sedi

diverse e lontane rispetto a quelle che saranno richieste dal personale stesso.

A precisare che il personale così destinato non potrà chiedere trasferimenti in altra sede prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di assegnazione delle sedi richieste.

0/2442/1/II

LELIO LAGORIO, *Ministro per il turismo e lo spettacolo*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Torelli, Petrocelli, Scaramucci Guaitini, Conti e Gualandi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione Interni,

considerato che la Nota preliminare del bilancio 1985 del Ministero dell'interno ammette che il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimane, a tutt'oggi, in sostanza, solo un'aspirazione;

ritenuto che l'approvazione dell'Atto Camera n. 2442, « Rifinanziamento dei provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabiliti con legge 18 luglio 1980, n. 336 », è un provvedimento non dilazionabile per far fronte alle esigenze del Corpo stesso; tale provvedimento, purtuttavia, è insufficiente finanziariamente per coprire la reale decurtazione avvenuta nella applicazione del Piano quinquennale scaduto il 31 dicembre 1983;

evidenziato come il potenziamento e l'ammodernamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia una componente preliminare della sua auspicabile riforma;

considerato che per far fronte a tali inderogabili esigenze e permettere al Corpo, impegnato in un servizio di rilevante importanza sociale, funzionalità ed efficienza, anche nella prospettiva di un reale decollo del servizio di protezione civile,

impegna il Governo

ad affrontare entro l'anno corrente un programma finanziario straordinario per

il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in modo da poter elaborare un nuovo Piano quinquennale;

si impegna, inoltre, il Governo a predisporre un piano di spesa per studi finalizzati del CNR verso quei settori in cui più marcata è la nostra dipendenza dall'estero.

0/2442/2/II

LELIO LAGORIO, *Ministro per il turismo e lo spettacolo*. Lo accolgo come raccomandazione e mi impegno a trasmetterlo al competente ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato immediatamente a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Rifiinanziamento dei provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento del servizio del Corpo dei vigili del fuoco, stabiliti con legge 8 luglio 1980, n. 336 » (2442).

Presenti e votanti . . . 23

Maggioranza 12

Voti favorevoli . . . 23

Voti contrari . . . 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aniasi, Arbasino, Balestracci, Caprili, Colombini, Conti, Contu, Filippini, Gualandi, Lévi Baldini, Lo Bello, Nenna D'Antonio, Perrone, Pillitteri, Piro, Preti, Ricciuti, Savio, Scaramucci Guaitini, Serri, Sterpa, Zampieri.

La seduta termina alle 21,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
